

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

**Seduta n. 457**

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

66° Resoconto stenografico

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 2005**

(Antimeridiana)

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2958-B) Deputato KESSLER ed altri (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| * PRESIDENTE . . . . .                          | Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i> |
| BOBBIO (AN), relatore . . . . .                 | 3, 5, 12                     |
| BUCCIERO (AN) . . . . .                         | 12                           |
| CIRAMI (UDC) . . . . .                          | 5, 12                        |
| * DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .             | 4, 6, 8 e <i>passim</i>      |
| GUBETTI (FI) . . . . .                          | 5                            |
| * LEGNINI (DS-U) . . . . .                      | 5, 7, 10                     |
| TIRELLI (LP) . . . . .                          | 9, 11                        |
| ZICCONI (FI) . . . . .                          | 12                           |
| ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . . | 14                           |

---

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

*I lavori hanno inizio alle ore 8,50.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(2958-B) Deputato KESSLER ed altri (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge) – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

\* PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2958-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Propongo di assumere quale base della discussione il testo già definito in sede referente, pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bobbio.

BOBBIO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge del quale ci occupiamo è stato modificato dalla Camera dei deputati in due esclusivi passaggi: il primo riguarda l'articolo 4, che è stato soppresso, il secondo riguarda l'articolo 16, laddove al comma 4 la parola: «sufficienti» è stata sostituita con l'altra: «gravi». La soppressione dell'articolo 4 ha inciso sul disegno di legge, nel senso che le previsioni del testo rimangono completamente prive di sbocchi all'esterno. Non è cioè più prevista l'istituzione di una autorità centrale che possa gestire rapporti internazionali relativi all'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Rispetto al testo licenziato in seconda lettura dalla Camera dei deputati, in sede referente la Commissione ha scelto di reintrodurre l'articolo 4 del testo originariamente approvato dal Senato, poi soppresso dalla Camera dei deputati, con una leggera modifica per quanto riguarda il comma 4 di tale articolo, che nel testo in esame figura ora come articolo 3-*bis*. Abbiamo ritenuto che l'individuazione del Ministro della giustizia come autorità centrale competente alla ricezione e alla trasmissione dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ad essi relativa costituisca un profilo irrinunciabile nell'assetto complessivo del disegno di legge in esame.

\* PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, il rappresentante del Governo non ha nulla da aggiungere e non vi sono richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo all'esame degli articoli.

Ricordo che la votazione avverrà limitatamente all'articolo aggiuntivo introdotto nel corso dell'esame in sede referente e agli articoli che risultano modificati dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'articolo 3-*bis*.

\* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, è difficile fare una dichiarazione di voto sull'articolo 3-*bis*, perché viene ripristinato un principio, quello del ruolo centrale del Ministro della giustizia, su cui avevamo espresso forti contrarietà. I colleghi ricorderanno come tutta l'opposizione avesse sottolineato che, nella necessità di esprimere effettivamente lo spirito di cooperazione giudiziaria, affidare un ruolo centrale al Ministro della giustizia fosse un controsenso, introducesse un elemento di ritardo burocratico nello svolgimento delle pratiche relative alla cooperazione giudiziaria e un elemento di governo politico dei tempi e dei modi in cui questa cooperazione poteva avvenire. Ci era sembrato che in particolare i commi 1, 2 e 3 di questo articolo relativo all'autorità centrale configurassero quella filosofia che in tanti punti della nostra legislazione di questi anni abbiamo visto emergere con una certa coerenza, cioè quella secondo la quale il potere politico amplia il suo ruolo potenziale nell'amministrazione della giustizia. Pertanto quando la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 4 con il voto determinante della Lega, siamo stati tentati di pensare che fosse comunque un gesto utile o corrispondente alle nostre attese. Ma, come sappiamo, dal punto di vista politico è stata solo una scelta volta ad intralciare il cammino del provvedimento, rispetto al quale, pur mantenendo una serie di perplessità e di contrarietà, pensiamo debba essere varato celermente perché l'Italia è in forte ritardo sui tempi di adesione al principio della cooperazione giudiziaria europea.

D'altra parte il comma 4 dell'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che in condizioni di reciprocità può essere consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie che danno informazione immediata al Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Tale previsione attenua il principio che viene enunciato nei commi precedenti.

Per questo, anche se – ripeto – l'articolo 4 è stato oggetto di controversie, discussioni e polemiche in sede parlamentare e non da parte nostra, per arrivare ad una rapida promulgazione di questa legge esprimiamo un voto di astensione rispetto all'articolo 3-*bis*. Ribadisco che manteniamo tutte le nostre perplessità ma che, considerato il disposto del comma 4 e considerate le esigenze generali, ritenendo di rimanere fedeli agli orientamenti fatti emergere dall'opposizione sia alla Camera sia al Senato, il voto del Gruppo della Margherita è di astensione.

BOBBIO, *relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 3-*bis*, vorrei segnalare che le perplessità sollevate dal senatore Dalla Chiesa potrebbero essere meno forti se si riflettesse sul fatto che in tema di mandato di arresto europeo e di attuazione e conformazione del sistema nazionale alla leggequadro non siamo in presenza di un caso di cooperazione giudiziaria, non è cioè in discussione una vicenda settoriale, ma siamo in presenza di un pesante intervento sullo stesso concetto di sovranità degli Stati membri dell'Unione. Infatti, tutti rinunciando in parte alla sovranità che si manifesta nell'esercizio del potere giudiziario, si corrisponde ad attuare alcuni principi fondanti del processo di integrazione europea. Proprio questo aspetto dovrebbe far riflettere sul fatto che, trattandosi di un pesante intervento sul concetto di sovranità, è giusto e corretto che questo rapporto almeno a livello introduttivo e a livello di coordinamento dei singoli Stati sia affidato all'autorità governativa, una autorità che ha la possibilità, il potere, la facoltà di agire continuamente e di interagire con le autorità amministrative e governative dello stesso Paese.

Ci si deve muovere cioè all'interno di un livello più alto che è quello dell'Esecutivo e degli accordi internazionali perché diversamente, se avessimo previsto che all'interno di accordi internazionali che prevedono la reciprocità può esserci la relazione di autorità giurisdizionali, avremmo lasciato una apertura di rapporti diretti tra autorità giudiziarie in un momento di limitazione di sovranità tra Stati.

LEGNINI (*DS-U*). Dichiaro il voto di astensione del mio Gruppo per le stesse ragioni esposte dalla senatore Dalla Chiesa che per brevità non ripeterò.

CIRAMI (*UDC*). Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

GUBETTI (*FI*). Dichiaro il voto favorevole sull'articolo 3-*bis*.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3-*bis*.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

L'articolo 14 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 16.

\* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Su questo articolo vorrei che risultasse a verbale la nostra contrarietà alla sostituzione dell'espressione «sufficienti indizi» con quella «gravi indizi» voluta dall'altro ramo del Parlamento. Infatti in questo caso mi sembra che ancora di più si realizzi quella fattispecie che l'opposizione aveva paventato nel corso del dibattito svoltosi durante la prima lettura del provvedimento al Senato.

Ho denunciato la tendenza di cercare di rifare il processo in Italia; sotto questo profilo il provvedimento mi sembra già molto permissivo nei confronti dell'atteggiamento di non aderire ad una richiesta che provenga da una autorità giudiziaria straniera, andando oltre i limiti posti dal rispetto dei diritti umani, civili e politici, per rivedere per intero il meccanismo processuale e fare una sorta di esame al processo. La previsione originaria del testo, per cui la Corte d'appello pronuncia sentenze in presenza di indizi sufficienti di colpevolezza, implica già una attività di accertamento da parte della nostra autorità giudiziaria, al di là della salvaguardia di diritti e di clausole previste per legge; abbiamo indicato tale previsione proprio come l'espressione di questo orientamento e di questa tendenza. Ora questa tendenza viene rafforzata con la sostituzione dell'aggettivo «sufficienti» con l'aggettivo «gravi».

È chiaro che se dal punto di vista operativo non vi sono dei grandi cambiamenti, dal punto di vista semantico il cambiamento esiste. Non si tratta più di indizi sufficienti, espressione che già implica un'attività di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria che fa il processo, ma questi

indizi diventano gravi: pertanto a mio giudizio una corte d'appello si troverà di fronte ad un rafforzamento della volontà tendente a porre un ulteriore filtro alla possibilità che la consegna della persona ricercata possa essere effettivamente disposta.

Per queste ragioni voterò contro.

LEGNINI (*DS-U*). Annuncio il voto contrario del mio Gruppo su questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16.

**È approvato.**

Gli articoli 17, 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22.

**È approvato.**

L'articolo 23 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 24.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 25.

**È approvato.**

Gli articoli 26 e 27 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 28.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 29.

**È approvato.**

L'articolo 30 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 31.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 32.

**È approvato.**

L'articolo 33 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 34.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 35.

**È approvato.**

Gli articoli 36, 37 e 38 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 39.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

\* DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiedo scusa se ripetiamo convinzioni e orientamenti già espressi in prima lettura e riproposti in sede referente, mi sembra però doveroso, anche perché rimanga a verbale, confermare il nostro atteggiamento rispetto al provvedimento in esame.

Nel corso del tempo, a partire dal momento in cui la propose il deputato Kessler, a partire dalle modifiche apportate a seguito del dibattito parlamentare ed extraparlamentare, la legge ha espresso con una certa precisione non soltanto, come ipotizzato in sede referente, la presenza di interessi che temono lo sviluppo di una cooperazione giudiziaria europea, in particolare l'istituto del mandato di arresto europeo, ma anche una cultura ostile allo sviluppo di rapporti funzionali tra i Paesi membri dell'Unione ed ha subito influenze e condizionamenti che sono interni alla maggioranza di Governo. È una cultura che ci viene riproposta in molte dichiarazioni. Forse è più presente al di fuori del Parlamento, che al suo interno, ma fa senso comune, esprime orientamenti contraddittori della maggioranza, si manifesta sul piano giudiziario, sul piano dei rapporti economici e sul piano delle strategie che riguardano la formazione e la costruzione dell'Unione Europea.

Il nostro giudizio non si muove soltanto sul profilo di una valutazione attinente all'aspetto giudiziario, ma anche sul profilo che attiene alla visione generale dell'Europa. Credo sia sotto gli occhi tutti che la stessa costruzione europea viene ripetutamente sottoposta a critiche e polemiche



che muovono ora da un aspetto ora da un altro della nostra vita nazionale. L'Europa viene vista come una specie di prigione o di camicia di forza, che impedisce di compiere in autonomia degli atti che andrebbero a vantaggio del Paese e della sua economia. Per quanto possano essere due elementi non comunicabili, non riesco a sganciare la polemica sui dazi dalla polemica sul mandato di arresto europeo.

TIRELLI (*LP*). Sono comunicabili.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Sono comunicabili, come mi conferma il collega Tirelli, ed esprimono una medesima visione dell'Europa e del rapporto tra l'Italia e l'Unione europea. Per questo erano emersi dubbi circa l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge.

Forse non è giusto esprimere queste nostre perplessità soltanto all'interno della Commissione giustizia, perché riguardano dimensioni più ampie; allo stesso modo, credo che un dibattito sui dazi non dovrebbe coinvolgere soltanto le Commissioni economiche, ma anche l'Aula.

Se ieri si è addivenuti alla decisione di concedere la deliberante è stato, come più volte ripetuto, perché siamo interessati al fatto che questo disegno di legge, pur con tutte le sue manchevolezze, comunque entri in vigore, eviti all'Italia la condizione penosa di arrancare dietro una decisione quadro cui tutti gli altri si sono già conformati, ci metta in una condizione almeno accettabile di sviluppare questa forma della cooperazione giudiziaria, così come faceva notare il collega Bobbio.

C'è però un'incoerenza tra l'ambito rispetto al quale noi discutiamo e l'ambito dei principi generali che viene investito e che avrebbe, proprio per il dibattito che si sta sviluppando in modo molto spedito e preciso, richiesto un coinvolgimento dell'intera Assemblea. È un aspetto che vorrei sottolineare, perché questa cultura cresce all'interno della maggioranza e trova espressioni politicamente più autorevoli e più importanti di prima. È vero che il Presidente del Consiglio, non in sede parlamentare, ma in un'intervista televisiva, ha sostenuto di essere contrario ai dazi, tuttavia questa idea dell'Europa come camicia di forza si sta facendo largo e io la considero una visione negativa per lo sviluppo del Paese, che ha notevoli controindicazioni in termini di opportunità di crescita economica, civile, politica e giuridica. Lo spazio giudiziario e lo spazio giuridico europei, di fronte ai grandi problemi che abbiamo affrontato e che ci accingiamo, a volte senza una consapevolezza precisa, ad affrontare, vanno costruiti di buona lena e con un atteggiamento di fiducia, non insensibili alla necessità, ricordata dalla maggioranza, di elevare alcuni *standard* costituzionali ai quali tutti i Paesi possano e debbano rifarsi.

Per quel che riguarda il disegno di legge, il riferimento all'operaio della Bovisa che non può essere arrestato da un magistrato belga, è inconsistente, non ha alcuna attinenza con ciò che stiamo licenziando, ma esprime un'idea di Europa come pericolo, un'idea che sempre più si sta diffondendo. È allora nostro dovere, pur all'interno della scelta di discutere in sede di Commissione giustizia, esprimere in merito una forte con-

trarietà. Questa si traduce non in un voto contrario, ma in voto di astensione, sapendo tecnicamente che cosa per tradizione rappresenta questo voto in Senato e sapendo anche che il provvedimento deve essere approvato. Vedremo se alla Camera dei deputati il disegno di legge subirà un'altra votazione contraria su un altro elemento al fine di rallentare l'approvazione.

Questo è il senso del nostro voto di astensione, perché intendiamo, quando esamineremo i futuri provvedimenti non solo giudiziari che devono seguire l'ispirazione generale dell'Unione Europea, evitare questa regressione che purtroppo nelle scelte e negli orientamenti politici della maggioranza sta affiorando.

\* PRESIDENTE. Vorrei dire che il riferimento alla città di Milano, che lei ama quanto amo io, e al quartiere della Bovisa, che è stato al centro di una pubblica arringa con riferimento agli operai che una volta lo popolavano, oggi è un riferimento non più attuale: infatti, la grande imprenditoria che si lamenta di certa concorrenza straniera ha pensato bene di trasferire gli stabilimenti dalla Bovisa per portarli in Romania o in Cina anche perché concorrono a determinare le condizioni di cui ci lamentiamo.

DALLA CHIESA, (*Mar-DL-U*). Resta il fatto che il riferimento è dell'ex ministro Bossi.

\* LEGNINI (*DS-U*). Anche il mio Gruppo è in una posizione fortemente critica sul merito del provvedimento, sulla filosofia che lo ispira e sulle modalità attraverso le quali si intende recepire questa decisione dell'Unione Europea. Tuttavia, per le stesse ragioni condivisibili esposte dal senatore Dalla Chiesa, anche noi esprimiamo un voto di astensione: siamo l'ultimo Paese che adempie alla decisione quadro del Consiglio europeo e a tutto ciò vorremmo che si ponesse rimedio al più presto. Questa è una delle ragioni per le quali abbiamo dato il nostro assenso alla sede deliberante.

Come è noto a tutti, in questa importantissima materia che riguarda l'aspetto più delicato e rilevante nella cooperazione giudiziaria internazionale, trattandosi di libertà personale, ma che comunque è destinato a fortificare il processo di integrazione europea, due sono stati i modi attraverso i quali gli Stati europei hanno deciso di conformarsi alla decisione quadro. Il primo è quello di far prevalere la ragione della garanzia degli stessi diritti che le persone richieste da uno Stato straniero godrebbero se fossero processate dalla nostra autorità giudiziaria, quindi un atteggiamento finalizzato a filtrare le istanze di cooperazione con parametri propri degli ordinamenti interni. Il secondo è quello di affermare una cooperazione nella quale gli ordinamenti dei singoli stati devono cedere qualcosa, devono arretrare rispetto ai propri parametri interni, altrimenti questa cooperazione risulterebbe fortemente attenuata se non vanificata. Se ogni norma e ogni indirizzo europeo fosse filtrato attraverso i parametri, le norme e i vincoli interni è evidente che anche il concetto stesso di coope-

razione ne risulterebbe fortemente attenuato. Noi siamo per questa seconda soluzione perché vogliamo che l'Europa della moneta e dell'integrazione economica si accompagni sempre più all'Europa dei diritti. Vogliamo far prevalere il dato della fiducia reciproca, affermando una visione dell'Europa e del rapporto tra gli Stati europei nel senso che ha indicato il senatore Dalla Chiesa. Siamo anzi convinti di un vero e proprio obbligo di conformarsi in modo puntuale al contenuto, al merito della decisione quadro del Consiglio europeo che almeno in alcune parti il provvedimento di adeguamento in discussione sostanzialmente elude. La maggioranza ha scelto la prima strada, quella minimalista, quella sostanzialmente tesa a frapporre ostacoli ad una piena cooperazione per le ragioni culturali e politiche che tutti conosciamo, affermando l'approccio più restrittivo possibile. Tuttavia, nonostante tali perplessità, noi vogliamo far prevalere le ragioni dell'urgenza di adempiere alla decisione quadro e riteniamo che il grave ritardo accumulato vada rapidamente superato. Dunque, non per l'adesione al merito del provvedimento ma per questa esclusiva ragione formuliamo un voto di astensione.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, oggi introduciamo senz'altro un fattore di novità dichiarando il voto contrario per gli stessi motivi espressi dal senatore Dalla Chiesa. Non pensiamo che il nostro Paese si sia macchiato di una grave colpa approvando in ritardo questo disegno di legge. Forse riflettendo maggiormente si riesce ad agire meglio non solo per le ricadute che certe norme hanno sui cittadini, ma anche per una questione di metodo. Sono d'accordo con il senatore Dalla Chiesa: in questo caso dobbiamo guardare non solo l'aspetto strettamente legato al disegno di legge, cioè la problematica della giustizia, ma bisogna guardare anche altri aspetti che riguardano la vita dei cittadini non soltanto dal punto di vista economico.

Non crediamo che il metodo seguito, in questa come in altre occasioni, di partire con una riforma introdotta dall'alto possa darci le risposte che ci aspettiamo dall'unione di Paesi che si mettono insieme per ottenere risultati migliori per i loro cittadini. Non ci fidiamo affatto di una Europa costruita in questo modo. Non pensiamo che un modello costruito da pochi e che pochi possono modificare e trarne vantaggio possa essere positivo per la popolazione. In questo modo si prefigura un modello, lasciando che gli altri si adeguino e devono adeguarsi soprattutto i cittadini che non sono in grado di modificare le regole nel campo della giustizia come in quello della economia.

Pensiamo che il metodo giusto sia quello di partire dalla riforma degli ordinamenti di ogni Paese membro in maniera coordinata per poi arrivare alle forme che devono stabilire rapporti fra i Paesi membri attraverso la Costituzione europea, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti che vanno a colpire la vita dei cittadini. Nella visione di uno spazio comune europeo in tutti i campi, forse il nostro è considerato un difetto, una miopia, ma pensiamo ci serva a guardare più avanti. Come diceva Kierkegaard: «aiutato da questa spina nel piede, io salterò più in alto di chiunque

abbia dei piedi sani». Sapendo bene dove siamo e su cosa ci muoviamo, possiamo disegnare linee di integrazione che abbiano più possibilità di successo del metodo utilizzato, che secondo noi è sbagliato, caratterizzato da modelli prefigurati dall'alto cui i cittadini devono adattarsi.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, credo che il provvedimento in esame rappresenti il miglior punto di equilibrio possibile tra un'esigenza insopprimibile, quella di adempiere al nostro dovere nei confronti dell'Europa, il desiderio ed il proposito dell'Italia di stare e di essere parte attiva nell'Europa e la salvaguardia di alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. La difficoltà nel trovare tale punto di equilibrio ha prodotto dei ritardi, che sono oggi per fortuna compensati dalla sede deliberante.

Qualche limite semmai l'Italia dovrebbe cercare di introdurlo in altri momenti, cioè in quelli nei quali, in sede europea, contribuisce ad adottare decisioni che poi si ripercuotono sui sistemi nazionali in modo molto pesante. Quando questo non è avvenuto in modo adeguato e sufficiente è stato poi necessario che l'ordinamento si piegasse per il desiderio di pervenire all'integrazione europea cui l'Italia tiene particolarmente.

Concludo, esprimendo un voto favorevole senza riserve.

CIRAMI (UDC). Signor Presidente, faccio mie le argomentazioni espresse dal senatore Ziccone e manifesto l'apprezzamento per la reintroduzione dell'articolo 4 e per la sostituzione, all'articolo 16, della parola: «sufficienti», con l'altra: «gravi», in assoluta armonia con il comma 1 dell'articolo 273 del nostro codice di procedura penale.

In conclusione, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.

BOBBIO, *relatore*. Signor Presidente, come anticipato dal collega Bucciero, Alleanza Nazionale voterà a favore, con un esercizio di maggiore realismo rispetto ai colleghi della Lega.

Senatore Tirelli, visto che il Ministro della giustizia è del suo partito e ha fortemente voluto questo provvedimento, difendere l'unità nazionale con un voto negativo contro l'Europa mi sembra contraddittorio. Certamente subiamo, sia in termini economici sia in termini di giustizia, i diversi *standard* dei Paesi europei. E questo perché la loro giustizia non è rose e fiori. Ricordo che questo provvedimento non porterà la cooperazione, ma una forma di operatività diretta dei loro provvedimenti giudiziari sui nostri cittadini.

Infine sottolineo che non siamo ultimi per caso, ma perché abbiamo qualcosa in più in questa materia da difendere rispetto agli altri.

PRESIDENTE. Propongo di conferire mandato al relatore, che ringrazio per il lavoro già svolto, ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 9,40.*

ALLEGATO

## DISEGNO DI LEGGE N. 2958-B

d'iniziativa dei deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri (*I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*)

**Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2958-B COMPRENSIVO  
DELL'EMENDAMENTO ACCOLTO IN SEDE REFERENTE**

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

## Art. 1.

*(Disposizioni di principio e definizioni)*

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata «decisione-quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione», di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il prov-

vedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), e 34, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

#### Art. 2.

##### *(Garanzie costituzionali)*

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione-quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

*a*) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

*b*) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera *a*), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione-quadro.

#### Art. 3.

##### *(Applicazione della riserva parlamentare)*

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione-quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illu-

stra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

Art. 3-bis.

(Autorità centrale)

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione-quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previste da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 22.

## TITOLO II

### NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

#### CAPO I

### PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 4.

(Garanzia giurisdizionale)

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o



il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 10, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

#### Art. 5.

##### *(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna)*

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato;
- e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
- f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 15. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 17 e 18.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

#### Art. 6.

##### *(Casi di doppia punibilità)*

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini

del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

#### Art. 7.

##### *(Consegna obbligatoria)*

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno

Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

*i)* sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

*l)* contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

*m)* commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

*n)* mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

*o)* compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

*p)* cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

*q)* procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

*r)* privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

*s)* incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

*t)* impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

- u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
- v) indurre taluno in errore, con artifici o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
- z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
- aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;
- bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;
- cc) falsificare mezzi di pagamento;
- dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;
- ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;
- hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
- ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
- mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

#### Art. 8.

##### *(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari)*

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 10, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di

appello, competente ai sensi dell'articolo 4. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 5 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

#### Art. 9.

##### *(Inizio del procedimento)*

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 8, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 8 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 5. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

#### Art. 10.

##### *(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)*

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5.

#### Art. 11.

##### *(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)*

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 10 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

#### Art. 12.

*(Convalida)*

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 9 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 8 e 9.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 5.

#### Art. 13.

*(Consenso alla consegna)*

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 12, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a



mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

#### Art. 14.

##### *(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione)*

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

## Art. 15.

*(Informazioni e accertamenti integrativi)*

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 5.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

## Art. 16.

*(Decisione sulla richiesta di esecuzione)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 8 e 12. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 17.

*(Rifiuto della consegna)*

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

*a)* se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

*b)* se il diritto è stato lesa con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

*c)* se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

*d)* se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

*e)* se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

*f)* se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

*g)* se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

*h)* se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

*i)* se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

*l)* se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

*m)* se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

*n)* se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

*o)* se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

*p)* se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

*q)* se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

*r)* se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

*s)* se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

#### Art. 18.

##### *(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)*

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

#### Art. 19.

##### *(Concorso di richieste di consegna)*

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide

quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

#### Art. 20.

##### *(Termini per la decisione)*

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 13 e 16 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

#### Art. 21.

##### *(Ricorso per cassazione)*

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 13, comma 5, e 16, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 22.

*(Consegna della persona. Sospensione della consegna)*

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

## Art. 23.

*(Rinvio della consegna o consegna temporanea)*

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

## Art. 24.

*(Divieto di consegna o di estradizione successiva)*

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'extradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 5, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;



c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

Art. 25.

*(Principio di specialità)*

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 13;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 13.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munita di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 17.

## Art. 26.

*(Transito)*

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

*a)* non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

*b)* il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinvia in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

## CAPO II

## PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

## Art. 27.

*(Competenza)*

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

*a)* dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

*b)* dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

*c)* dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di

esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 28.

*(Emissione del mandato d'arresto europeo)*

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 27 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 29.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

Art. 29.

*(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna)*

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

- a) identità e cittadinanza del ricercato;
- b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
- c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 27;
- d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
- e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

- f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
- g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

## Art. 30.

*(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo)*

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

## Art. 31.

*(Principio di specialità)*

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 25.

## Art. 32.

*(Computabilità della custodia cautelare all'estero)*

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

## CAPO III

## MISURE REALI

## Art. 33.

*(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni)*

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 27 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

## Art. 34.

*(Sequestro e consegna di beni)*

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 35. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

## Art. 35.

*(Concorso di sequestri)*

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla

osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 34, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

#### CAPO IV

#### SPESE

#### Art. 36.

*(Spese)*

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 37.

*(Obblighi internazionali)*

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'extradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

## Art. 38.

*(Norme applicabili)*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

## Art. 39.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

